

DM 08/01/1987

[Epigrafe](#)

[Premessa](#)

[Articolo 1](#)

[Articolo 2](#)

[Articolo 3](#)

[Articolo 4](#)

[Articolo 5](#)

[Articolo 6](#)

[Allegato unico](#) (*Sono omessi gli allegati*).

» DM 08/01/1987

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1987^o.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1987 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 24, del 30 gennaio).
-- Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche.

^o Pubblicato in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. del 30/01/1987 n. 24

Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme d'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Vista la legge 17 febbraio 1986, n. 39, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla suddetta legge n. 572/77, ed in particolare l'art. 11 che prevede che le prescrizioni tecniche per l'omologazione comunitaria dei trattori agricoli o forestali a ruote vengono emanate con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri, di cui all'art. 2 della legge n. 572/77, di volta in volta interessati e debbono essere adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle comunità europee; Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle comunità europee in materia d'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote:

80/720/CEE del 24 giugno 1980 concernente lo spazio di manovra, i mezzi d'accesso al posto di guida nonché gli sportelli ed i finestrini;

82/953/CEE del 15 dicembre 1982 concernente l'adeguamento al progresso tecnico delle prescrizioni della direttiva n. 79/622/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, relativa alle prove statiche dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

83/190/CEE del 28 marzo 1983 concernente l'adeguamento al progresso tecnico delle prescrizioni della direttiva n. 78/764/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, relativa al sedile del conducente;

Sentito il parere del Comitato interministeriale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212;

Decreta:

Articolo 1 Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:

a) spazio di manovra, mezzi d'accesso al posto di guida, sportelli e finestrini;

b) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (aggiornamento all'all. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296);

c) sedile del conducente (aggiornamento all'all. 11 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212),

si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto, di cui al successivo art. 3.

Articolo 2 Le prescrizioni di cui all'allegato 1 si applicano a tutti i trattori definiti dalla legge 8 agosto 1977, n. 572, come integrata dalla legge 17 febbraio 1986, n. 39, aventi carreggiata minima fissa o regolabile di uno degli assi motori pari o superiore a 1150 mm.

Articolo 3 A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:

Allegato 1: Prescrizioni concernenti lo spazio di manovra, i mezzi d'accesso al posto di guida nonché gli sportelli ed i finestrini;

Allegato 2: Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

Allegato 3: Prescrizioni concernenti il sedile del conducente.

Articolo 4 L'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, pubblicato sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1983, è annullato.

Articolo 5 L'allegato 11 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981, è annullato.

Articolo 6 Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato unico (*Sono omessi gli allegati*).